

Codice A1006E

D.D. 5 aprile 2024, n. 169

Approvazione della convenzione di tirocinio curriculare e pratico valutativo tra il Politecnico di Torino e la Regione Piemonte.



ATTO DD 169/A1000A/2024

DEL 05/04/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

OGGETTO: Approvazione della convenzione di tirocinio curriculare e pratico valutativo tra il Politecnico di Torino e la Regione Piemonte.

Premesso che:

La legge 24 giugno 1997 n. 196 *“norme in materia di promozione dell’occupazione”* all’art. 18 individua i tirocini formativi e di orientamento. Il successivo DM 25 marzo 1998 n. 142 - *“Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”* all’art. 1 prevede che *“Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico”*.

Il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”* agli artt. 3 e 5, sottolinea che i corsi di laurea hanno l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali di acquisizione di specifiche conoscenze professionali e che, tra le attività formative riconosciute, vi sono anche i tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche ed enti pubblici, gestiti sulla base di apposite convenzioni.

Considerato che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, di cui alla normativa sopra citata e in coerenza con i propri obiettivi programmatici, la Regione Piemonte dà la propria disponibilità ad accogliere presso le sue strutture e sedi operative studenti in possesso dei requisiti previsti in tirocinio di formazione ed orientamento per il perseguimento degli obiettivi indicati nei Progetti Formativi Individuali;

ritenuto che fra il Politecnico di Torino e la Regione Piemonte vi è un reciproco interesse all’attivazione dei tirocini di cui in oggetto al fine di favorire il bagaglio di conoscenze del tirocinante e l’acquisizione di competenze professionali;

considerata la volontà espressa dal Politecnico di Torino di addivenire alla stipula di una convenzione con la Regione Piemonte in ordine all'attivazione dei tirocini curriculari presso gli uffici della stessa Regione;

ritenuto di approvare la Convenzione (all.1) il cui testo è allegato alla presente per costituirne parte integrale e sostanziale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la legge 24 giugno 1997 n. 196;
- visto il Decreto 25 marzo 1998 n. 142 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- visto il decreto 22 ottobre 2004 n. 270 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- vista la L.R. n. 23/08 e smi;

determina

- di approvare la Convenzione di tirocinio curriculare e pratico valutativo fra il Politecnico di Torino e la Regione Piemonte, di cui all'allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di procedere alla stipula della suddetta Convenzione mediante scrittura privata;
- di demandare ad ogni Direzione gli adempimenti conseguenti alla decisione di diventare soggetto ospitante ai sensi della convenzione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e degli artt. 5 e 8 della l.r. 22/2010 e sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito della Regione ai sensi dell'art. 23 lett. d) del D.Lgs. 33/2013

IL DIRETTORE (A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE)

Firmato digitalmente da Paolo Frascisco

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. CONVENZIONE.pdf

Allegato 

MARCA
DA
BOLLO

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE E PRATICO-VALUTATIVO

SOGGETTO PROMOTORE POLITECNICO DI TORINO

Indirizzo **Corso Duca degli Abruzzi, 24**

CAP **10129** Comune **Torino** Provincia **TO**

Codice fiscale: **00518460019** Partita I.V.A.: **00518460019**

Rappresentato da: [REDACTED], Responsabile del Servizio [REDACTED]

All'uopo delegata con apposito Decreto Rettorale

E

SOGGETTO OSPITANTE Regione Piemonte

Indirizzo **piazza Piemonte n. 1**

CAP **10127** Comune **TORINO** Provincia **TO**

Codice fiscale: **80087670016** Partita I.V.A.: **02843860012**

Rappresentato da: [REDACTED] nato/a il [REDACTED]

Comune [REDACTED] Provincia [REDACTED]

Premesso che

- la L. 24 giugno 1997, n.196 -Norme in materia di promozione dell'occupazione- all'art. 18 individua i tirocini formativi e di orientamento;
- il DM 25 marzo 1998, n.142 - "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, all'art.1 prevede che Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico
- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 - Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 agli artt. 3 e 5, sottolinea che i corsi di laurea hanno l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali e di acquisizione di specifiche conoscenze professionali, e che tra le attività formative riconosciute vi sono anche i tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, gestiti sulla base di apposite convenzioni, e premesso infine che le università rilasciano la certificazione dell'acquisizione delle conoscenze professionali in tal modo acquisite;
- il D.Interm. 24 maggio 2023, n. 684, all'art. 2, "Tirocinio pratico-valutativo", definisce che per lo svolgimento delle attività di suddetto tirocinio, le università stipulano apposite convenzioni con imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali, prevedendo in particolare l'identificazione di figure di tutor interne alle strutture in cui saranno svolte tali attività, che operano in collaborazione con figure interne all'università, in numero congruo rispetto al numero degli studenti, al fine di garantire la coerenza fra le attività di tirocinio e gli obiettivi del corso.

Si conviene quanto segue

Art. 1. Soggetti della convenzione

Il Politecnico di Torino e definito come il Soggetto Promotore e le imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali che aderiscono al presente documento di Convenzione sono definiti come il Soggetto Ospitante.

Lo/La studente/studentessa che partecipa al tirocinio e definito/a tirocinante.

Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture uno o più soggetti in tirocinio su proposta del Soggetto Promotore nei limiti numerici di cui al successivo art. 8.

Art. 2. Natura e durata del tirocinio

Ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.M.142/1998, i rapporti di tirocinio curriculare che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati non costituiscono rapporti di lavoro.

Ai sensi e nei limiti indicati delle norme vigenti, si rammenta e specifica che i tirocini curricolari sono regolati dalla presente Convenzione fra il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante, datore di lavoro, pubblico o privato, che ospita il/la tirocinante.

In ottemperanza a quanto indicato dal DM 22 ottobre 2004, n. 270, art. 5, al credito formativo universitario, di seguito denominato credito o CFU, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente/studentessa, e la durata del tirocinio è stabilita in base al piano di studi universitario.

Nell'ambito dei suddetti limiti, la durata effettiva del tirocinio e i suoi contenuti sono indicati all'interno del Progetto Formativo Individuale e devono essere congrui con gli obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea e gli obiettivi formativi specifici dei corsi definiti dai relativi ordinamenti didattici.

Nel caso delle Lauree Professionalizzanti, le attività del tirocinio pratico-valutative sono svolte, oltre che su argomenti specifici relativi al settore di specializzazione in cui lo/la studente/studentessa intende abilitarsi, su argomenti di carattere generale comuni a tutti i settori di specializzazione e in particolare su: deontologia professionale; elementi di diritto ed economia; salvaguardia dell'ambiente e consumi energetici; prevenzione infortuni e igiene del lavoro; informatica. I/Le laureati/e della Laurea Professionalizzante L-P03 sono abilitati/e all'esercizio della professione di perito industriale nell'ambito -meccanico ed efficienza energetica- (denominazione sezione albo professionale: periti industriali laureati, specializzati in -meccanica ed efficienza energetica-).

Art. 3. Valore del tirocinio

Con riferimento al DM 142/98 art 6, le attività svolte nel corso dei tirocini hanno valore di credito formativo e sono riportate nel curriculum dello/della studente/studentessa. Non vi è obbligo per il Soggetto Ospitante al riconoscimento di somme a favore dei/delle tirocinanti. È però possibile riconoscere facilitazioni quali: contributi economici, buoni pasto gratuiti, servizio mensa, rimborso spese. L'erogazione di eventuali somme o indennità può essere garantita dal Soggetto Ospitante e dal Soggetto Promotore - in accordo con soggetti terzi - attraverso finanziamento o cofinanziamento da altre fonti.

Art. 4 Progetto formativo

Per ciascun/a tirocinante inserito dal Soggetto Ospitante, in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:

- anagrafica: dati identificativi ed estremi utili alle comunicazioni del/della tirocinante, dell'azienda o amministrazione pubblica, del Soggetto Promotore, del/della tutor individuato/a dal Soggetto Ospitante e del/della tutor o referente nominato/a del Soggetto Promotore;
- elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, valore in CFU, obiettivi, modalità di svolgimento, sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata, periodo di svolgimento, impegno orario del tirocinio, eventuale erogazione di indennità;
- diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del Soggetto Ospitante e referente o tutor del Soggetto Promotore

Art. 5. Obblighi del soggetto promotore

Nel presidiare la qualità dell'esperienza di tirocinio il Soggetto Promotore deve:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il Soggetto Ospitante e il/la tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo secondo i modelli di riferimento adottati dall'Ateneo;
- individuare e indicare all'interno del progetto formativo il nominativo e i riferimenti di un/una referente o tutor quale responsabile organizzativo/a del tirocinio;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere.

Il soggetto ospitante deve:

Art. 6. Obblighi del soggetto ospitante

- definire il progetto formativo in collaborazione con il Soggetto Promotore;
- designare, indicando all'interno del progetto formativo, il nominativo e i riferimenti di un/una tutor con funzioni di affiancamento al/alla tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i/le propri/e dipendenti, in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto stesso. Nel caso in cui il tirocinio venga attivato presso un'impresa individuale e/o senza dipendenti, il Datore di lavoro/titolare deve seguire il/la tirocinante in modo costante durante l'orario di svolgimento del tirocinio. Il/La tutor dovrà garantire analogo livello di affiancamento anche per l'eventuale periodo di svolgimento del tirocinio in modalità remota;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- fornire elementi utili alla valutazione dell'esperienza svolta dal/dalla tirocinante ai fini del riconoscimento, da parte del Soggetto Promotore, dei crediti formativi;
- affidare ai/delle tirocinanti esclusivamente attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso e garantire che il loro impegno presso l'impresa non superi le otto ore giornaliere e le 40 ore settimanali. Non è consentito l'inserimento del/della tirocinante in orari notturni e/o festivi fatto salvo il caso in cui l'attività specifica del soggetto ospitante giustifichi tali esigenze formative per il profilo professionale per cui è attivato il tirocinio;
- rispettare quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 - Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - e s.m.d. e a fornire, ai sensi dell'art. 37, all'avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia, come meglio specificato nel successivo art. 13;
- essere in regola con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro.
- Il soggetto ospitante si impegna a rispettare i principi contenuti nel Codice di Comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti del Politecnico di Torino e nel Codice Etico di Ateneo e a contrastare qualsiasi forma di discriminazione o molestie a danno dei predetti individui.

In analogia alla D.G.R. del Piemonte del 22 dicembre 2017, n. 85-6277, art. 5, comma 5, il Soggetto Ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria, ordinaria o in deroga in corso oppure ricorso al Fondo di Integrazione Salariale o a Fondi bilaterali per il sostegno al reddito, per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità.

Il Soggetto Ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo -espansivo- può attivare tirocini.

Il Soggetto Ospitante non può realizzare più di un tirocinio curriculare con il medesimo tirocinante durante lo stesso corso di studi.

Art. 7. Risultati dell'attività

La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell'ambito dell'attività di tirocinio e rimessa a specifici accordi in tal senso occorsi tra il/la tirocinante e il Soggetto Ospitante. Gli accordi predetti fanno salvi in ogni caso il diritto morale del/della tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti e il diritto alla pubblicazione degli stessi, ferma restando la tutela di eventuali informazioni riservate del Soggetto ospitante.

Art. 8. Limiti numerici

Al fine di garantire livelli minimi di efficacia del tirocinio curriculare come strumento di apprendimento, in analogia con quanto previsto dalla DGR 22 dicembre 2017 n. 85-6277 per i tirocini formativi e di orientamento post laurea, il numero dei/delle tirocinanti attivabili contemporaneamente dal Soggetto Ospitante è regolato secondo i seguenti limiti numerici:

- unità operative senza dipendenti, ossia imprese individuali: un/una tirocinante;
- unità operative fino a cinque dipendenti: un/una tirocinante;
- unità operative con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- unità operative con un numero di dipendenti superiore a venti: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei/delle suddetti/e dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

Nel caso in cui il tirocinio venga attivato presso un'impresa individuale e/o senza dipendenti, il Datore di lavoro/titolare deve seguire il/la tirocinante in modo costante durante l'orario di svolgimento del tirocinio. Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento, non c'è cumulabilità tra tirocini oggetto della presente convenzione e quelli formativi e di orientamento. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei soggetti disabili e svantaggiati.

Art. 9. Sospensione e interruzione del tirocinio

Il tirocinio può essere sospeso temporaneamente in caso di esami previsti nel corso di studio, maternità, infortunio, chiusura collettiva e malattia o in caso di altre esigenze personali e/o lavorative previo accordo tra il/la tirocinante e il/la tutor aziendale e a seguito di comunicazione al/alla tutor accademico/a. Il tirocinio può essere interrotto dal Soggetto Ospitante o dal Soggetto Promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita comunicazione scritta.

Art. 10. Recesso

Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento, anche a mezzo mail, da entrambe le parti. La comunicazione di recesso dovrà pervenire con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data di effettivo recesso. Il recesso dalla convenzione non ha effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

Art. 11. Consegna del progetto formativo

Il Soggetto Promotore è tenuto a fornire al/alla tirocinante copia del progetto formativo e gli estremi della convenzione.

Art. 12. Assicurazioni

Il/Le tirocinanti risultano coperti/e da assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in quanto rientrano nella speciale forma di gestione per conto dello Stato di cui al D.P.R. 1124/65, art. 4, comma 1, n. 5 e D.P.R. 156/99, art.2.

Il Politecnico si impegna a garantire ai/delle tirocinanti le coperture assicurative per responsabilità civile.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Dlgs. 81/08, il/le tirocinanti sono equiparati/e a tutti gli effetti ai/delle lavoratori/lavoratrici dipendenti del Soggetto Ospitante che si impegna a rispettare tutti gli obblighi di legge in capo al Datore di Lavoro, ed in particolare in caso di infortunio, di darne immediata comunicazione al Politecnico.

La trasmissione della suddetta documentazione deve essere preceduta da comunicazione telefonica all'ufficio competente del Politecnico. In caso di ritardo nella comunicazione dell'infortunio -come richiesto dalla normativa- gli oneri derivanti saranno addebitati al Soggetto Ospitante.

Il Politecnico ha inoltre attivato una polizza -Infortuni- che prevede, tra le altre garanzie, la copertura assicurativa in caso di infortuni avvenuti -nel compimento di attività di tirocinio o di elaborazione della tesi di laurea qualora tali attività siano svolte presso centri di studio, enti pubblici, aziende o cantieri.

Nel caso di tirocinio svolto anche in modalità di lavoro da remoto, il/la tirocinante dovrà indicare nella compilazione del timesheet la sede di lavoro/indirizzo e la modalità da remoto per ogni giornata di attività svolta in tale forma affinché le coperture assicurative rimangano valide e invariate.

Art.13. Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Al Soggetto Ospitante spettano nei confronti del/della tirocinante gli obblighi previsti a carico del Datore di lavoro dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e di tutela dalle radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 101/2020), ivi compresa la sorveglianza sanitaria, ove necessaria.

Il Soggetto Ospitante garantisce al/alla tirocinante efficaci informazione, formazione specifica e addestramento (qualora necessario) ai fini della prevenzione antinfortunistica e della tutela della salute; le nozioni utili a tale prevenzione costituiranno per il/la tirocinante argomento necessario e ineludibile.

Il Soggetto Ospitante garantisce altresì la fornitura dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari; il/la tirocinante è tenuto a utilizzarli secondo le indicazioni ricevute e a seguire le disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio. Il Soggetto Ospitante si impegna altresì a garantire al/alla tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previste dalla normativa vigente sollevando da qualsiasi onere di verifica il Politecnico.

Nel rispetto delle disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le parti si impegnano ad un adeguato coordinamento per il tramite dei rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione.

Art. 14. Trattamento dei dati personali

Il Politecnico provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016 /679).

Il Politecnico di Torino è titolare del trattamento, nella persona del Rettore con sede in Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino. La responsabile della protezione dei dati (DPO) è 

Maggiori informazioni sono disponibili: <https://didattica.polito.it/privacy/>

Per quanto concerne il Soggetto Ospitante, il/la titolare del trattamento dati di Regione Piemonte e' Giunta Regionale, con sede in piazza Piemonte n. 1 10127 TORINO (TO). Il/La responsabile della protezione dei dati di Regione Piemonte (DPO) e' 

Con riferimento ai dati personali trattati nell'ambito della presente Convenzione, ciascuna Parte agira in qualita di Titolare autonomo, obbligandosi a trattare i dati ricevuti dall'altra esclusivamente per finalita strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi assunti e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - di seguito anche GDPR - e la normativa nazionale di adeguamento tempo per tempo vigente. Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare - per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all'evoluzione normativa e a relazionarsi con le altre circa le innovazioni eventualmente apportate. Fermo quanto previsto in caso di data breach (art. 33 GDPR 2016/679), le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali emergenze o irregolarita che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso alla presente Convenzione.

Art.15. Adempimenti informativi

Il Politecnico provvedera a conservare la copia della convenzione e dei progetti formativi ed eventualmente esibirli su richiesta agli enti istituzionali presenti sul territorio.

Art. 16. Referenti per la convenzione

Referenti per la presente convenzione e per i rapporti fra gli Enti contraenti nell'ambito della convenzione stessa sono per il Politecnico, la Dott.ssa  Responsabile del Servizio   per il Soggetto Ospitante.

La Dott.ssa  e altresì individuata quale Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90.

Art. 17. Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, le parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente la validita, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento della presente Convenzione sara il Tribunale di Torino.

Art. 18. Norme finali

La presente convenzione decorre dalla data della firma e ha la durata di 5 anni dalla data della sottoscrizione.

Art. 19. Registrazione e spese

La presente convenzione e soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131 del 26.04.86, a cura e spese della parte richiedente. La convenzione e soggetta a imposta di bollo secondo le disposizioni contenute nel DPR n. 642/1972 salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente.

Letto, approvato, sottoscritto.

<p>(Firma del soggetto ospitante)</p> <p>.....</p>	<p>Responsabile del Servizio </p> <p></p> <p>.....</p>
--	---